

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore Bonaldi

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MARZO 1969

Modifiche alle vigenti disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica prevede l'avanzamento normalizzato, secondo cui tutti gli ufficiali dovrebbero raggiungere almeno il grado di tenente colonnello. Tuttavia non tutti gli ufficiali pervengono a tale grado perchè colpiti dai limiti di età, in quanto molti di essi, a causa della guerra, furono immessi in carriera in età non più giovane.

La legge 16 novembre 1962, n. 1622, istituì il « ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio », aumentando per tale ruolo i limiti di età, così da ovviare agli inconvenienti sopra indicati.

Tale trattamento, però, determinava una ingiusta disparità ed in parte si è cercato di colmarla con la legge 14 novembre 1967, n. 1145, per quegli ufficiali del Corpo della guardia di finanza che siano stati valutati per l'avanzamento al grado superiore almeno tre, due oppure una volta, con giu-

dizio di idoneità, i quali, non potendo conseguire la promozione perchè raggiunti dai limiti di età negli anni 1967, 1968 e 1969 sono promossi al grado superiore, con decorrenza dal giorno precedente a quello in cui vengono raggiunti dai detti limiti.

Analogo provvedimento è stato adottato per gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza con l'articolo 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 22, che estendeva ad essi le disposizioni della sopra citata legge 14 novembre 1967, n. 1145, per gli anni 1966, 1967 e 1968.

Con questo disegno di legge intendiamo abolire la disparità di trattamento tra gli ufficiali che già fruiscono di questi benefici e quelli che ancora ne sono esclusi, confidiamo, pertanto, nel vostro benevolo appoggio già precedentemente dimostrato nei confronti delle categorie degli ufficiali del Corpo delle guardie di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Le disposizioni dell'articolo 1 della legge 14 novembre 1967, n. 1145, contenenti norme transitorie sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di finanza, sono estese agli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, Marina e Aeronautica del ruolo servizi che negli anni 1967, 1968 e 1969, si siano trovati o si trovino nelle medesime condizioni previste dall'articolo predetto.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, Marina e Aeronautica che, iscritti nel quadro di avanzamento, non hanno potuto o non possono conseguire la promozione perchè raggiunti dai limiti di età, negli anni 1967, 1968 e 1969, sono promossi al grado superiore con decorrenza dal giorno precedente a quello in cui siano stati o vengano raggiunti dai detti limiti, e collocati in posizione ausiliaria.

**Art. 2.**

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte mediante riduzione dei fondi stanziati sul capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969, relativo ai provvedimenti legislativi in corso.

**Art. 3.**

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1967.